

1) Cosa devo fare per utilizzare i permessi retribuiti della Legge n. 104/1992 per un mio familiare?

Presentare domanda all'amministrazione, allegando un certificato attestante l'handicap grave del familiare, rilasciato dall'INPS. La certificazione di invalidità civile non è utile ai fini dell'ottenimento dei benefici della Legge n. 104/1992.

2) Qual è la procedura per ottenere il certificato di handicap grave?

La prima cosa da fare è rivolgersi al medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo, che attesti le infermità. Il medico è tenuto a rilasciare la ricevuta dell'avvenuto invio ed il certificato introduttivo firmato in originale, da esibire all'atto della visita. Entro 30 giorni, dal rilascio del certificato, deve essere presentata domanda all'INPS, in via telematica, personalmente o tramite Enti di Patronato o Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Dopo 45 giorni dalla presentazione della domanda, se la Commissione medica non si è espressa, la situazione di handicap grave può essere certificata da un medico specialista della ASL; in tal caso è possibile usufruire, provvisoriamente, dei benefici in questione. Al termine della visita medica la Commissione, su richiesta motivata del disabile, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio (come previsto dalla L. 114/2014).

3) Qual è il grado di parentela per fruire dei permessi?

I permessi possono essere richiesti da un genitore o familiare che assista un parente o affine entro il secondo grado di parentela, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

4) Chi sono i parenti e gli affini entro il 2° grado di parentela a cui si estendono i benefici della Legge n. 104 del 1992?

Sono parenti entro il secondo grado i genitori, figli, fratello e sorella, nonni e nipoti (diretti). L'affinità è il vincolo che si crea tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (es. suoceri, nuora e genero, cognati).

5) Chi sono i parenti e gli affini entro il 3° grado di parentela a cui si possono estendere i benefici della Legge n. 104 del 1992?

Sono parenti entro il terzo grado i nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni), bisnipoti e bisnonni. Gli affini sono gli zii/e del coniuge. Per usufruire dei benefici è necessario che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

6) Posso fruire di permessi retribuiti per handicap insieme ad altro mio parente per assistere un nostro congiunto?

Sì, I permessi, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, possono essere riconosciuti, su richiesta del dipendente, a più soggetti beneficiari, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

7) Nel caso in cui il portatore di handicap venga ricoverato a tempo pieno è possibile usufruire dei permessi della Legge n. 104/1992?

No. Durante il periodo di ricovero non è possibile usufruire dei permessi per assistenza. Le uniche deroghe sono: • nel caso in cui il disabile si trovi nella necessità di dover effettuare visite e terapie al di fuori della struttura, che non sono garantite dalla stessa. Resta inteso che dovrà essere prodotta all'Amministrazione idonea documentazione; • quando l'assistenza da parte di un genitore o di un familiare sia richiesta dai sanitari della struttura; • in caso di stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine del disabile.

8) Il part-time incide sui permessi della Legge n. 104/1992?

Sì. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale si potranno verificare i seguenti casi: • part-time verticale: il numero dei giorni di permesso spettanti va ridotto proporzionalmente; • part-time orizzontale: la

fruizione a giorni non dà luogo a riduzione, mentre nel caso di utilizzo ad ore queste verranno ridotte proporzionalmente.

9) Se mi trovo nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assiste un soggetto portatore di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/1992, posso cumulare i due permessi?

Sì, resta inteso che deve trovarsi effettivamente nella condizione di soddisfare le esigenze assistenziali del familiare disabile.

10) Nel corso della fruizione del beneficio devo comunicare eventuali variazioni rispetto alle notizie inserite nella richiesta iniziale?

Sì, è tenuto a comunicare le variazioni entro i 30 gg. successivi al verificarsi dell'evento, onde evitare le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

11) Posso assistere più familiari in situazione di handicap grave?

Sì, nel caso che si tratti di coniuge o parenti/affini entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

12) Posso assistere un familiare che non risiede vicino al mio luogo di residenza?

Sì, ma per distanze superiori a 150 km stradali dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il viaggio (es. biglietto di un mezzo di trasporto, ricevuta di un casello autostradale, etc.). Qualora non possa produrre tale documentazione potrà dimostrare di avere effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico curante del disabile.

13) Posso fruire dei permessi dopo la scadenza del verbale di rivedibilità dell'handicap grave?

Sì, perché in attesa del nuovo accertamento dell'INPS vengono conservati tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, come previsto dall'art. 25 della Legge 114/2014. Successivamente dovrà presentare il nuovo verbale con l'accertamento dello stato di handicap grave.

14) Se la Commissione medica non conferma la disabilità, in caso di verbale rivedibile, cosa devo fare?
Interrompere immediatamente la fruizione dei benefici.

15) Posso richiedere i benefici dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, anche in presenza di altri familiari?

No, è stato previsto un ordine di priorità tra la platea dei beneficiari. In primo luogo il congedo spetta al coniuge convivente, all'unito civilmente convivente, al convivente di fatto e in via subordinata, in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante degli stessi, subentra il padre o la madre (anche adottivi). Nell'ipotesi in cui anche questi ultimi dovessero trovarsi nelle situazioni di impossibilità, subentrano i figli conviventi ed infine i fratelli o sorelle conviventi. Tale platea è stata ampliata, in subordine, ai familiari o affini di terzo grado, purché conviventi (circolare INPS 159/2013).

16) Dopo la concessione dei benefici ho altri obblighi verso l'Amministrazione?

Sì, deve essere comunicata entro 30 gg. di gravità e di variazioni di parte del ASL, a variazione del luogo di lavoro del disabile (ad es. eventuale ricovero a tempo pieno presso strutture attrezzate); • modifiche di modalità di fruizione dei permessi; • eventuali variazioni del part-time; • eventuale decesso del disabile; • variazioni relative ai familiari segnalati nella domanda (indirizzo e numero di telefono del datore di lavoro).

17) I permessi richiesti per assistenza al familiare o affine disabile incidono sulla carriera del dipendente fruitore?

No, i permessi mensili fruiti ai sensi dell'art. 33 c.3 (3 gg. o 18 ore) sono utili a tutti gli effetti.

Sì, i periodi di congedo ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 151/01 non sono utili ai fini della maturazione delle ferie, dell'indennità di buonuscita, della tredicesima mensilità e della progressione di carriera.

18) In caso di problemi oncologici del disabile la procedura per la concessione dei permessi è abbreviata?

Sì, la Commissione è tenuta a pronunciarsi entro 15 gg. dalla presentazione della domanda. Nel caso di

ritardata risposta della Commissione medica il dipendente può, entro 15 gg. dalla richiesta all'INPS, presentare la domanda dei benefici allegando il certificato rilasciato da uno specialista, attestante lo stato di handicap grave.

19) Nel corso del mese posso cambiare la tipologia di fruizione dei permessi per assistenza ad un familiare, da giorni ad ore o viceversa?

No, nello stesso mese non è possibile una fruizione mista del permesso.

Versione aggiornata all'agosto 2022